



CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

TRATTAMENTO ECONOMICO DOVUTO IN CASO DI MALATTIA/INFORTUNIO

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai dell'industria (INAIL).

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero come da seguente tabella:

INFORTUNI E/O MALATTIA PROFESSIONALE (trattamento valido anche per gli apprendisti)

dal 1° al 90° giorno	(A) COEFF. 0,2340 X 5,71 *
dal 91° giorno in poi	(A) COEFF. 0,0450 X 5,71 *

N.B.: I coefficienti sono da moltiplicare per la paga oraria esclusa la MENSA

(A) coefficiente di rimborso Cassa Edile.

* 5,71 = orario normale di lavoro (40 - ore settimanali - / 7 giorni)

Esempio:

Operaio 4° Livello: giorno dell'infortunio 02/11/2004

In infortunio dal 03/11/2004 al 21/11/2004 = 19 gg. di calendario.

€ 8,69 x 0,2340 x 5,71 = € 11,61 x 19 gg. = € 221,00 rimborso Cassa Edile Alessandria

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando la paga oraria per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto e per il coefficiente previsto.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 97 – avvenuta nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.

Per il calcolo del trattamento economico giornaliero degli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, si rimanda a quanto previsto dall'art. 27 ottavo comma del C.C.N.L.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/216,66 nel caso di orario settimanale di 50 ore e di 1/260 nel caso di orario settimanale di 60 ore, per ogni ora di assenza ingiustificata.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile, la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. nella misura e con le modalità stabilite dall'allegato F del predetto C.C.N.L.

Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempreché, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.